

CCNL

Siglata la preintesa

Zaccaria Di Taranto, Pierluigi Ugolini
 Segreteria Nazionale SIVeMP

Analisi del testo
 sottoscritto il
 1° agosto

E stata siglata, al termine di una non-stop conclusasi il 1° agosto u.s., la preintesa contrattuale relativa al biennio economico 2006-2007 e alla nuova parte normativa del CCNL della dirigenza medica e veterinaria.

Sono in corso, al momento di andare in stampa, i passaggi preliminari, con la rivisitazione del testo sulla base di una serie di chiarimenti richiesti dai Ministeri dell'Economia e della Funzione Pubblica e Innovazione.

Dall'analisi del testo evidenziamo le poche ma non banali novità dell'articolato contrattuale.

È con particolare soddisfazione che rimarchiamo, portandola all'attenzione degli iscritti, la dichiarazione congiunta n°2.

Tale dichiarazione è stata fortemente voluta e sostenuta dalla nostra delegazione trattante, e condivisa da tutte le altre sigle con l'eccezione della UIL.

Sancisce il vincolo contrattuale di mantenere allocate le risorse economiche necessarie a garantire la sostenibilità del sistema. Sancisce inoltre alla specificità di ruolo proprio della dirigenza.

Con ciò viene finalmente sancito nel CCNL come ruoli, compiti e funzioni

della dirigenza siano integrabili ma non surrogabili da altre tipologie contrattuali, a tutela della specificità del ruolo, a garanzie della trasparenza dei rapporti contrattuali, e a difesa del sistema di Sanità Pubblica Veterinaria da sempre obiettivo della nostra azione sindacale.

Tale dichiarazione era già presente in forma di dichiarazione a verbale sottoscritta dalle parti nel testo dell'ACN SISAC nello specifico accordo per la medicina veterinaria convenzionata.

Il senso di tale dichiarazione è ulteriormente rafforzato da un recentissimo pronunciamento del TAR Lazio (vedi p. 28) che, nel testo di una sentenza in cui obbliga la ASL RM D di Roma a riattivare un concorso per 10 dirigenti veterinari a suo tempo revocato, espressamente dichiara «Le funzioni di dirigente veterinario non possono, all'evidenza, essere svolte da personale convenzionato».

Con ciò possiamo considerare definite con chiarezza le basi anche giuridiche per la difesa dei ruoli distinti della dirigenza rispetto a incarichi conferibili con altre tipologie contrattuali, in un ruolo di chiarezza reciproca che ci auguriamo contribuisca una volta per tutte a definire le diverse funzioni

Siglata la preintesa

segue

giuridiche attribuibili attraverso rapporti contrattuali diversi ma tutti indispensabili per garantire le necessarie forme di tutela a tutti.

In considerazione della situazione, e degli scenari in atto al momento della firma dell'intesa, il contratto siglato è il migliore possibile anche se certamente non il migliore in assoluto.

Lo dimostra la mancata firma della preintesa da parte di due sigle sindacali, l'UMSPED per l'opposizione dell'AAROI e la CGIL.

Da parte nostra ci possiamo ritenere soddisfatti, oltre che per il parziale anche se tardivo recupero del potere di acquisto dei nostri stipendi, per aver consolidato uno dei principali risultati della precedente tornata contrattuale, ovvero l'equiparazione della retribuzione di posizione ai medici del territorio.

È un risultato questo non scontato in quanto permanevano alcune criticità legate ad alcune differenze a nostro discapito sul totale del monte salariale, situazione questa che ha ci ha costretto a ribadire la non rinegoziabilità di tale impostazione di partenza.

I principali nodi emersi e non sciolti nel corso dell'ultimo giro di tavolo del 10 aprile scorsi sono stati risolti in alcuni casi con soluzioni accettabili in altri

stralciando alcune delle proposte di parte pubblica.

È stata infatti eliminata la proposta che introduceva dei meccanismi economici sanzionatori che, seppur intermedi rispetto al recesso, erano da considerare inutilmente punitivi.

Di tale argomento si riparerà nella sequenza contrattuale legata al secondo biennio economico.

Si sono poi definiti, nel clima di *deregulation* totale introdotto dalla finanziaria 2007 e solo temporaneamente sospeso dalla finanziaria 2008, ulteriormente rafforzato dal D.L. 112 2008, poi convertito in legge con il D.Lgs. 133 del 5 agosto, i principi minimi in materia di turni di riposo giornaliero.

Tali principi, così declinati, non

FIGURE DIRIGENZIALI	TABELLARE	POSIZIONE	TOTALE/MESE
Direttore U.O.C. - Veterinario	149,00	240,89	389,89
Responsabile U.O.S. (ex modulo)	149,00	153,89	302,89
Dirigente Profes. Lett. C Art. 27	149,00	65,79	214,79
Dirigente Equiparato	149,00	65,79	214,79
Dirigente < 5 anni	149,00	0,00	149,00

NOTE:
 Incrementi ora di straordinario: Ora diurna da € 24,59 a € 25,78
 Ora notturna o festiva da € 27,80 a € 29,14
 Ora notturna festiva da € 32,08 a € 33,63

Tabella 1. Aumenti mensili per i dirigenti veterinari, biennio economico 2006-2007 (a cura di Fabrizio Paletti).

	ANNO 2006		ANNO 2007						
	TABELLARE X 14 (01/01/2006 31/01/2007)		TABELLARE X 12 (dal 01/02/2007)		POSIZIONE X 13 (dal 01/01/2007)		TOT/MESE (aumento)	ARRETRATI (al 31/12/2007)	ARRETRATI (al 30/09/2008)
	Q. MESE	ARRETRATI	Q. MESE	ARRETRATI	Q. MESE	ARRETRATI			
Dirig. U.O.C. Veterinario	17,70	247,80	149,00	1.788,00	240,89	3.131,54	389,89	5.167,34	8.676,35
Dirig. U.O.S. (ex mod.)	17,70	247,80	149,00	1.788,00	153,89	2.000,57	302,89	4.036,37	6.762,38
Dirig. Lett. C Art. 27	17,70	247,80	149,00	1.788,00	65,79	855,27	214,79	2.891,07	4.824,18
Dirig. Equiparato	17,70	247,80	149,00	1.788,00	65,79	855,27	214,79	2.891,07	4.824,18
Dirig. Equiparato < 5 anni	17,70	247,80	149,00	1.788,00	0,00	0,00	149,00	2.035,80	3.376,80

Tabella 2. Prospetti con aumenti e arretrati dirigenti veterinari, biennio economico 2006-2007 (a cura di Fabrizio Paletti).

disarticolano l'impianto esistente in materia di debito orario (espresso nelle conferme il richiamo a quanto previsto in materia di monte ore settimanale) e consentono di affrontare tale delicato tema nelle singole aziende e laddove necessario, sulla scorta di un preliminare atto di indirizzo regionale.

Tale atto di indirizzo sarà definito in sede di confronto con le OO.SS. ai sensi dell'art. 5 del nuovo contratto, che integra e sostituisce l'art. 9 del CCNL 3 novembre 2005.

Forte la volontà di porre in essere, in un quadro normativo che alla contrattazione nazionale chiedeva la soluzione di un problema confuso ma in evoluzione al momento della chiusura della trattativa, dei meccanismi di salvaguardia degli attuali assetti organizzativi, laddove funzionanti.

Il medesimo quadro normativo imponeva poi di scrivere regole in grado di salvaguardare la salute dei lavoratori e degli assistiti.

Il risultato finale è accettabile anche se perfettibile.

Sono state infine rimandate alla sequenza contrattuale una serie di altre

tematiche presenti nell'atto di indirizzo e richiamate nell'Art. 28.

Rispetto alla parte economica nulla è cambiato rispetto alla proposta presentata il 10 aprile che è stata pertanto accettata.

La maggior parte delle risorse disponibili è stata riversata su voci tabellari fisse e pensionabili, con la contestuale rivalutazione dell'ora di straordinario.

Le tabelle esplicative riportano nel dettaglio aumenti a regime e arretrati dovuti.

Entrando nell'analisi del dettaglio le principali novità sono:

1. Art. 4 - regola tempi e procedure della contrattazione integrativa, che deve perentoriamente concludersi entro 150 giorni dalla stipula del CCNL.

2. Art. 5 - sostituisce ed integra l'art. 9 del CCNL novembre 2005.

3. Art. 6 - sancisce come gli incarichi professionali e quelli gestionali siano espressione di attribuzioni diverse salvaguardando in ogni caso il ruolo dirigenziale e prevedendo espressamente come siano possibili, in funzione della realtà ed autonomia organizzativa delle

Aziende, sviluppi economici anche paralleli.

4. Art. 7 - riserva alla contrattazione aziendale la modalità di definizione dei turni di riposo legandoli alla ciclicità giornaliera (nelle 24 ore) sulla base di apposite linee di indirizzo regionali e nel rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente definito (38 ore settimanali, incluso l'aggiornamento).

5. Artt. 8, 9 e 10 - ribadiscono l'importanza dei sistemi valutativi già esistenti, definendo l'obbligo di effettuare le previste verifiche entro i termini di scadenza degli incarichi attribuiti.

6. Artt. 12, 13 e 14 - rimandando alla successiva sequenza contrattuale la trattativa che riguarda le sanzioni intermedie integrano le previsioni dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005 in materia di recesso e di effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro.

7. Art. 15 - consente di valutare il servizio prestato con incarichi a tempo determinato ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile al raggiungimento del posto di dirigente equiparato.

8. Art. 16 - rafforza l'obbligo delle Aziende di fornire informazioni dettagliate in ordine alle coperture assicurative garantite, incluse quelle obbligatorie e di tutela legale. Gli articoli 24, 25 e 26 infine definiscono gli incrementi da assegnare ai fondi aziendali.

Auspichiamo ora una celere approvazione da parte del Governo, in attesa di vedere quali saranno gli spunti politici utili per la chiusura della tornata contrattuale e la definizione delle rivendicazioni presenti nella nostra piattaforma contrattuale prima tra tutte la rivalutazione dell'indennità di esclusività di rapporto.

A oggi i presupposti mancano, ci auguriamo di non essere costretti ad alzare di nuovo i toni dell'azione sindacale e di essere ascoltati per aprire un vero confronto sui temi di fondo del rilancio e della modernizzazione del SSN.

